2026/2599

20.11.2026

DECISIONE (UE) 2026/2599 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2026

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda la decisione n. 1/2026 del consiglio di partenariato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio [1], l'Unione ha concluso l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra [2] («accordo»), che è entrato in vigore il 1º maggio 2021 dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1º gennaio 2021.

(2) A norma dell'articolo 519, lettera b), dell'accordo, il consiglio di partenariato istituito a norma dell'accordo può adottare decisioni volte a formulare interpretazioni delle disposizioni della parte seconda dell'accordo.

(3) In conformità dell'articolo 331, paragrafo 1, dell'accordo, la parte seconda, rubrica prima, titolo VIII «energia», dell'accordo («titolo VIII») avrebbe dovuto cessare di applicarsi il 30 giugno 2026.

(4) In conformità dell'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo, il consiglio di partenariato può, tra il 1º luglio 2026 e 31 dicembre 2026, decidere di prorogare l'applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo 2027.

(5) La decisione n. 2/2025 del consiglio di partenariato [3] ha prorogato l'applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo 2027.

(6) In conformità dell'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo, tra il 1º aprile 2027 e il 31 dicembre 2027, e in qualsiasi momento degli anni che seguono, il consiglio di partenariato può decidere che il titolo VIII si applichi fino al 31 marzo dell'anno successivo.

(7) Nella dichiarazione comune 1/2025 [4] adottata in sede di consiglio di partenariato l'Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») hanno affermato di concordare a livello politico sul fatto che gli obiettivi del titolo VIII vadano perseguiti su base continuativa mediante la proroga dell'applicazione del titolo VIII.

[1] Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj).

[2] GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

[3] Decisione n. 2/2025 del consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 19 giugno 2025, che formula un'interpretazione dell'articolo 331, paragrafo 2, e che proroga l'applicazione della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, riguardante l'energia, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, (GU L, 2025/1230, 20.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1230/oj).

[4] Dichiarazione comune 1/2025 dell'Unione e del Regno Unito in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 19 giugno 2025 (GU L, 2025/1232, 20.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/declar/2025/1232/oj).

(8) Una situazione in cui il consiglio di partenariato potesse adottare una decisione sulla proroga dell'applicazione del titolo VIII solo una volta che il titolo VIII avesse già cessato di applicarsi potrebbe comportare un'interruzione dell'applicazione del titolo VIII e creare quindi incertezza per quanto riguarda il quadro giuridico applicabile agli scambi e agli investimenti tra l'Unione e il Regno Unito nei settori dell'energia e delle materie prime.

(9) Per garantire la certezza del diritto e la prevedibilità, è pertanto opportuno adottare una decisione che interpreti l'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo nel senso che una decisione del consiglio di partenariato sulla proroga dell'applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo 2028 può essere adottata prima del 1º aprile 2027, a condizione i suoi effetti decorrano solo dal 1º aprile 2027.

(10) Il consiglio di partenariato è chiamato ad adottare, nella prossima riunione o mediante procedura scritta, una decisione relativa all'interpretazione e all'attuazione dell'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo affinché gli obiettivi del titolo VIII possano continuare ad essere perseguiti grazie alla proroga dell'applicazione del titolo VIII.

(11) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato in relazione all'interpretazione e all'applicazione dell'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in relazione all'interpretazione e all'applicazione dell'articolo 331, paragrafo 2, di tale accordo figura nel progetto di decisione del consiglio di partenariato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2026

Per il Consiglio

Il presidente

T. BYRNE

PROGETTO

DECISIONE n. 1/2026 DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA

del […] 2026

che formula un'interpretazione dell'articolo 331, paragrafo 2, e che proroga l'applicazione della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, riguardante l'energia, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione» o «accordo»), in particolare l'articolo 519, lettera b) e l'articolo 331, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) In conformità dell'articolo 331, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, la parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, dell'accordo («titolo VIII») avrebbe dovuto cessare di applicarsi il 30 giugno 2026.

(2) In conformità dell'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo, il consiglio di partenariato può, tra il 1º luglio 2026 e il 31 dicembre 2026, decidere di prorogare l'applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo 2027.

(3) La decisione n. 2/2025 del consiglio di partenariato ha prorogato l'applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo 2027.

(4) In conformità dell'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo, tra il 1º aprile 2027 e il 31 dicembre 2027, e in qualsiasi momento degli anni che seguono, il consiglio di partenariato può decidere di prorogare l'applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo dell'anno successivo.

(5) Una situazione in cui il consiglio di partenariato potesse adottare una decisione sulla proroga dell'applicazione del titolo VIII solo una volta che il titolo VIII avesse già cessato di applicarsi potrebbe comportare un'interruzione dell'applicazione del titolo VIII e creare quindi incertezza per quanto riguarda il quadro giuridico applicabile agli scambi e agli investimenti tra l'Unione europea e il Regno Unito nei settori dell'energia e delle materie prime.

6) Per garantire la certezza del diritto e la prevedibilità, è pertanto opportuno adottare una decisione che interpreti l'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo nel senso che una decisione del consiglio di partenariato sulla proroga dell'applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo 2028 può essere adottata prima del 1º aprile 2027, a condizione i suoi effetti decorrano solo dal 1º aprile 2027.

(7) Gli obiettivi del titolo VIII sono agevolare gli scambi e gli investimenti tra l'Unione europea e il Regno Unito nei settori dell'energia e delle materie prime e sostenere la sicurezza dell'approvvigionamento e la sostenibilità ambientale, in particolare contribuendo alla lotta contro i cambiamenti climatici in questi settori.

(8) Per conseguire gli obiettivi del titolo VIII, è opportuno che l'Unione europea e il Regno Unito proseguano la cooperazione in materia di energia attraverso l'applicazione del titolo VIII.

(9) Nella dichiarazione comune 1/2025 adottata in sede di consiglio di partenariato l'Unione europea e il Regno Unito hanno affermato di concordare a livello politico sul fatto che gli obiettivi del titolo VIII vadano perseguiti su base continuativa mediante la proroga dell'applicazione del titolo VIII.

(10) I portatori di interessi del settore dell'energia dovrebbero disporre, per il proseguimento di tale cooperazione, di un quadro giuridico stabile e prevedibile che faciliti le imprese e garantisca la stabilità del mercato.

(11) È pertanto opportuno adottare una decisione relativa all'applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo 2028,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è interpretato nel senso che una decisione sulla proroga dell'applicazione della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione fino al 31 marzo 2028 può essere adottata prima del 1º aprile 2027, a condizione i suoi effetti decorrano solo dal 1º aprile 2027.

Articolo 2

L'applicazione della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è prorogata fino al 31 marzo 2028.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Gli effetti dell'articolo 2 decorrono a partire dal 1º aprile 2027.

Fatto a Bruxelles e a Londra, […] il 2026

Per il Consiglio di partenariato

I copresidenti